



STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 della legge regionale Puglia n. 11/94 denominata Associazione di Volontariato "IL COLLARINO ROSSO".

ART. 2

L'Associazione ha sede in Trani, prov. BT in via Don Pasquale Uva n. 42 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

OGGETTO

ART. 4

L'Associazione "IL COLLARINO ROSSO" è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per i fini di solidarietà.

L'Associazione ha per scopo:

- A. Ha lo scopo di perseguire la salvaguardia, il miglioramento e lo sviluppo dell'ambiente naturale delle sue risorse ed il costante equilibrio nel rapporto uomo-natura, il rispetto di ogni forma di vita animale e vegetale, per l'eliminazione di ogni forma di violenza, crudeltà o sofferenza.

L'Associazione si propone di:

1. Perseguire finalità di tutela degli animali randagi e selvatici in difficoltà;
2. Promuovere il rispetto di uomini, animali e ambiente;
3. Favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale sia in ambiente urbano che rurale;
4. Favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste e ambientali;
5. Tutelare il verde urbano;
6. L'Associazione persegue l'interesse della sostenibilità ambientale in senso lato, promuovendo azioni tese alla conoscenza, al rispetto e alla valorizzazione delle aree antropizzate protette e non. L'Associazione promuove finalità analoghe nel campo del turismo sostenibile attraverso la promozione dei valori ambientali, storici e culturali del territorio;
7. Interagire e collaborare con i Servizi ed Enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale siano essi locali, nazionali o internazionali, nonché con altri organi, movimenti ed altre associazioni con i quali possa condividere gli scopi istituzionali;
8. Provvedere ad eventuali cure medico-veterinarie, promuovere ed attuare un serie di azioni utili di cui gli animali necessitano, soprattutto interventi di ovariectomia delle femmine e castrazione dei maschi per cercare di sopperire al fenomeno del randagismo. Tutti gli animali trattati chirurgicamente verranno schedati in un anagrafe dell'associazione per mezzo di microchip e fotografie segnaletiche (gli animali devono essere randagi o selvatici, chiunque cercherà di sottoporre cure veterinarie animali di proprietà verrà denunciato alle autorità competenti e se socio dal sodalizio espulso);
9. Organizzare e promuovere iniziative inerenti agli scopi sociali quali: convegni, dibattiti, seminari, attività ricreative, manifestazioni e pet therapy;
10. Promuovere campagne di adozione degli animali randagi;

11. Provvedere a curare animali domestici selvatici ed esotici maltrattati provenienti da sequestri confiscati ad opera delle competenti autorità;
12. Curare direttamente la creazione di pubblicazione e sussidi audiovisivi e cartacei di ogni genere;
13. Organizzare raccolte fondi e mercatini con l'unico intento di riservare il ricavato alle attività sopradescritte.

Lo scopo verrà perseguito attraverso un'opera generale di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini delle varie realtà politiche e sociali all'uso ed al rispetto dell'ambiente e del mondo animale anche in collaborazione con i vari enti pubblici interessati, associazioni e tecnici specializzati attraverso:

- Corsi di formazione e aggiornamento;
- Incontri, conferenze e dibattiti;
- Collaborazione didattica nell'ambito scolastico di ogni organo e grado;
- Interventi legali, esposti e denunce;
- Mostre fotografiche;
- Raccolta di firme e petizioni;
- Allestimento e banchetti, stand durante fiere, rassegne e concerti;
- Aderire ad iniziative similari ed effettuare operazioni economiche e commerciali che riterrà più opportune al proseguimento dei fini sociali.

Alla fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, tra le quali anche la gestione di rifugi, centri recupero o qualunque altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

SOCI

ART. 5

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

- Ordinari, che aderiscono all'Associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- Volontari, che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo, che condividano ed accettino il presente Statuto, impegnandosi senza scopo di lucro alla diffusione e realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ART. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statuarie e regolamenti nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal

beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti, sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione al socio interessato del disimpegno protratto per almeno un anno, per morosità del pagamento di almeno due quote sociali, per comportamento che arrechi danno morale o materiale all'Associazione medesima, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiamo comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

ART. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- A.** Dalle quote sociali annue stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo con delega conferita all'Assemblea;
- B.** Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- C.** Da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- D.** Da contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche;
- E.** Da ogni altro contributo, ivi compreso donazioni, lasciti testamentari e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, privati ed enti pubblici, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5 comma 2 della legge 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- A.** L'Assemblea dei soci;
- B.** Il Consiglio direttivo;
- C.** Il Presidente;
- D.** Il Probiveri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'università degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità con la legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- A.** Di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- B.** Determinare la quota associativa;
- C.** Di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- D.** Di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- E.** Di approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- F.** Di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

ART. 11

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno due volte all'anno entro il mese di aprile ed entro il mese di novembre.

Essa inoltre deve essere convocata ogni volta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dal Presidente dell'Associazione o da persone dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che di eventuale seconda convocazione. L'Associazione può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le modificazioni del presente statuto e deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea elegge il consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, di cui la metà - arrotondata all'unità superiore - dovrà essere scelta tra i soci volontari; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci con delega conferita dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art.15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il tesoriere, il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art.16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando a loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art.17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza al Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione

all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.19

Al tesoriere-segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri sociali e contabili, di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 20

Il Presidente, eletto del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnarli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente.

Art. 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del rendiconto preventivo avviene entro il mese di novembre. Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitali e voci analitiche.

Art. 23

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n.266 e alla legislazione regionale sul volontariato legge regione puglia nr. 11/1994, e alle loro eventuali variazioni.